

Ns. Rif.: 258/24/VD

Milano, 11 ottobre 2024

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"

Verbale riunione del 24 luglio 2024

Si trasmette al Gruppo di lavoro in oggetto il verbale della riunione del 24 luglio 2024. Si prega di inviare eventuali commenti/osservazioni **entro venerdì 18 ottobre p.v.**

Si ricorda che il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area Gruppi di lavoro dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri dei Gruppi di lavoro possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute. E' possibile recuperare in autonomia le credenziali di accesso con il proprio indirizzo email cliccando su password o nome utente dimenticato: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Fabio BADERY Stefano SPANDONARI	Alessandro BERTOLDO
BANCA IFIS	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Alessandra BAINI Salvatore MARRONE	Andrea TRUPIA
BCC FACTORING	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Michela DELLA PENNA Andrea FANTUZZI Marco MISCIA	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
BPER FACTOR		Matteo BIGARELLI (**) Vittorio GIUSTINIANI
CREDEMFACTOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Valentina CIAPANNA Sascha LA SCALEA	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO Paola LONGHI	Dario GRECO
FACTORIT	Alberto PONTI Carla RONCHI Anna TOSON	Fabio BOLLINI
GENERALFINANCE	Federica FRASCHINI Tommaso TOVAGLIERI	Massimo GIANOLLI
IFITALIA	Francois BOUVAIS	Chiara BRACCI
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Filippo RIZZUTO	Daniele SCHRODER
SG FACTORING	Fabio REALE	Sylvain LOISEAU
UNICREDIT FACTORING	Antonio RUSSO	Daniela FERRARI

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni

Verbale Gdl Antiriciclaggio 24 luglio 2024



Data riunione

24 luglio 2024 ore 16:00

Luogo

Videoconferenza Teams

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Onboarding e adeguata verifica a distanza: criticità ed esigenze di approfondimento
3. Esiti Country Training FATF/GAFI per valutazione Italia
4. Varie ed eventuali

Presenze

Società	Nome	Cognome
AOSTA FACTOR	Stefano	SPANDONARI
BANCA SISTEMA	Salvatore	MARRONE
BFF BANK	Marco	MISCIA
CREDEMFACTOR	Rosamaria	VITALE
CREDEMFACTOR	Lina	SANTUCCI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Valentina	CIAPANNA
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Sascha	LA SCALEA
EXPRIVIA	Paola	LONGHI
EXPRIVIA	Roberta	GULDEN
FACTORIT	Antonio	RICCHETTI
GENERALFINANCE	Federica	FRASCHINI
IFITALIA	Antonio	MITELLO
INTESA SANPAOLO	Edda	MINGARDO
MBFACTA	Stefano	PEREGO
SACE FCT	Filippo	RIZZUTO
SACE FCT	Emanuela	D'ALESSIO
SACE FCT	Marianna Barbara	DEL POZZO
SACE FCT	Francesco	MARTIRE

SG FACTORING	Benedetta	DEL REGNO
UNICREDIT FACTORING	Antonio	RUSSO
UNICREDIT FACTORING	Franco Paolo	SARDI
ASSIFACT	Diego	TAVECCHIA
ASSIFACT	Pietro	BARTOLINI

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che sono stati messi a disposizione precedentemente al momento della nomina e comunque in occasione della riunione. Ciascun partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa, in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine, è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le eventuali conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le suesposte indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust. Partecipando alla riunione, i presenti si dichiarano informati di quanto sopra ed esprimono l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact, con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

Verbale

1. Approvazione verbale riunione precedente

Il verbale della riunione precedente è approvato senza modifiche all'unanimità.

2. Onboarding e adeguata verifica a distanza: criticità ed esigenze di approfondimento

Per il punto 2. all'Odg sono invitati a partecipare i membri del Gdl Supply chain finance.

Paolo Sardi (Coordinatore del Gdl Supply chain finance) esprime l'esigenza di pervenire a una posizione univoca rispetto all'identificazione dei fornitori da portare in piattaforma, nonché valutare ipotesi di semplificazione, in modo da incrementare la competitività degli operatori nazionali rispetto alla concorrenza portata da soggetti esteri e fintech.

In particolare, dal colloquio con le fintech sembra emergere una diversa realtà operativa: per tali soggetti e per le banche di matrice anglosassone, l'onboarding dei fornitori in programmi di supplier finance risulta una mera attività amministrativa che gira in un batch notturno. Le attività e gli adempimenti di compliance normativa, in particolare con riferimento alla KYC, operate dagli intermediari italiani generano numerose frizioni che limitano fortemente la capacità di caricare i fornitori in piattaforma dei factor italiani.

Il tema in realtà appare più vasto e abbraccia, in generale, diversi profili di digitalizzazione dell'operatività del factor.

A seguito della riunione precedente, sono state raccolte alcune osservazioni sul tema dell'onboarding e dell'adeguata verifica a distanza, in particolare con riferimento alle piattaforme di Supply chain finance.

Il quadro emerso da queste prime valutazioni preliminari è fortemente variegato. Le implementazioni e le scelte adottate dagli Associati risultano assai diversificate sotto vari profili.

Dal confronto fra i presenti, emergono inoltre le seguenti considerazioni:

- Occorre approfondire le soluzioni adottate in termini di operatività e natura dei soggetti coinvolti, estensione dei processi gestiti in piattaforma, presidi adottati, eventuali percorsi differenziati per reverse factoring e/o confirming, durata e organizzazione del processo informatico (batch/tempo reale) e dell'intervento umano.
- La mera adesione alla piattaforma in cui il fornitore può visualizzare e monitorare i propri crediti, in linea di principio, non richiede adeguata verifica. Il momento in cui l'adeguata verifica deve essere svolta è quello della richiesta di un anticipo / cessione del credito. Alcuni Associati hanno ritenuto di anticipare, nel confirming, il momento all'esito positivo della delibera.
- Occorre approfondire la gestione del mandato di pagamento (senza anticipo), in particolare nella misura in cui possa essere considerato come un servizio di pagamento anziché un'esposizione finanziaria. Sul punto, particolarmente rilevante, occorre anche verificare la presenza di ostacoli connessi all'eventuale natura diversa da quella bancaria dell'operatore.
- In conseguenza dell'esito di tale riflessione, occorre verificare, nel caso del reverse e del confirming, se ci siano i presupposti per l'adeguata verifica del buyer (al netto delle ipotesi previste esplicitamente dalla normativa - es. dilazione) e, al contempo, se vi siano i presupposti per evitare o semplificare in talune situazioni l'adeguata verifica del fornitore (essi, infatti, in alcune situazioni non hanno interesse a diventare clienti e quindi a svolgere l'adeguata verifica).
- Emergono soluzioni organizzative differenziate, con il processo di adeguata verifica in carico ad unità centralizzate ovvero al gestore della relazione.
- Occorre riflettere sulle modalità di acquisizione della documentazione necessaria, in particolare quando l'operatività si svolge attraverso soggetti fornitori di servizi tecnologici (fintech). Sul punto, da valutare la presenza dei presupposti per semplificare la documentazione da acquisire raccogliendo in modo strutturato le informazioni dalle fonti disponibili, se del caso anche con soluzioni di intelligenza artificiale.

Si conferma quindi l'interesse per sviluppare, all'interno del Gdl, un approccio coordinato alle diverse problematiche connesse all'adeguata verifica nell'onboarding digitale, se del caso anche coinvolgendo, al momento opportuno, la Banca d'Italia per un confronto sul tema.

Emerge inoltre interesse per l'identificazione di casi d'uso per implementazioni tecnologiche a supporto di queste attività, da spingere anche a livello associativo.

Si suggerisce di avviare una ricognizione mediante un questionario nel quale raccogliere ulteriori informazioni circa la presenza di onboarding digitale e le diverse soluzioni implementate. Il Gdl approva la proposta di svolgere una raccolta di informazioni mediante un questionario che sarà predisposto nelle prossime settimane.

Gli approfondimenti da svolgere dovranno tenere conto della disciplina di Banca d'Italia in materia nonché delle Linee Guida EBA sull'utilizzo di soluzioni di adeguata verifica a distanza della clientela ([Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions.pdf \(europa.eu\)](https://www.europa.europa.eu/media/press/infoboxes/doc/index.cfm?id=1234567890)).

Si valuterà inoltre l'opportunità di trattare anche il tema del risk assessment in ambito IT.

Il lavoro verrà svolto in stretta collaborazione con il Gdl Supply chain finance, i cui membri si congedano al termine della discussione.

3. Esiti Country Training FATF/GAFI per valutazione Italia

Il FATF/GAFI ha avviato il processo di valutazione reciproca (mutual evaluation) dell'Italia in relazione all'implementazione e all'efficacia delle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le valutazioni reciproche sono revisioni tra pari, in cui membri di diversi paesi valutano un altro paese. Un rapporto di valutazione reciproca fornisce una descrizione e un'analisi dettagliata del sistema di un

paese per prevenire l'abuso criminale del sistema finanziario, oltre a raccomandazioni mirate al paese per rafforzare ulteriormente il suo sistema.

Il processo è coordinato dal MEF.

Assifact è stata coinvolta, in questa prima fase, nelle attività preliminari e ha partecipato al Country Training tenuto a Roma nel giugno scorso da emissari del FATF/GAFI, dal quale è emerso quanto segue.

Il processo prenderà il via in agosto 2024 e terminerà con l'emanazione del report a febbraio 2026.

È prevista la possibilità di on-site visits presso banche e intermediari finanziari. La lista degli intermediari che saranno visitati sarà selezionata direttamente dal MEF.

Oggetto delle visite saranno in primo luogo le procedure, in termini di adeguata verifica e valutazione del rischio AML, nonché la chiarezza della normativa e i rapporti con l'Autorità di vigilanza in materia. Si specifica che non saranno oggetto di valutazione i processi degli intermediari ma la chiarezza e l'efficacia delle norme.

In linea di principio anche l'Associazione potrebbe essere invitata a partecipare, evidenziando fattori come la presenza di un gruppo di lavoro antiriciclaggio, l'erogazione di formazione antiriciclaggio, il rilascio di buone prassi specifiche per il business, i rapporti con il regulator.

Il Gdl sarà chiamato a fornire supporto su queste attività qualora necessario.

4. Varie ed eventuali

Si discute l'applicabilità, lato factoring, della fattispecie di cui al nuovo art. 5 novodecies del Reg. UE n. 833/2014.

Ai sensi dell'art. 5 novodecies, par. 2 Reg. UE 833/2014, "gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal 1 luglio 2024, comunicano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dalla fine di ogni semestre, le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'Unione il cui importo cumulativo, nel corso di tale semestre, è superiore a 100 000 EUR" avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da: a) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o b) un cittadino russo; c) una persona fisica residente in Russia.

In aggiunta, ai sensi dell'articolo 1, lettera z quinquies), del Regolamento (UE) n. 833/2014 per "fondi" si intendono "tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri: i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie".

Si discute quindi dell'applicabilità di tale normativa alle operatività di:

- Factoring tradizionale pro soluto e pro solvendo
- Reverse factoring
- Confirming
- Dilazione al debitore

Dal confronto fra gli Associati emerge una generale propensione per l'applicabilità, essendo menzionati anche gli atti di cessione. Si ritiene inoltre che l'oggetto della comunicazione possano essere i bonifici con cui è pagato il corrispettivo al cedente, indipendentemente dalla natura dell'operazione sottostante.

Una possibile interpretazione alternativa ritiene applicabile la comunicazione esclusivamente nel caso in cui sia presente un'operatività reverse o confirming. Nel factoring tradizionale il bonifico è su iniziativa del factor a cui la disciplina non si applica per esclusione soggettiva. In tali casi, invece, il factor agirebbe per conto del debitore in virtù della convenzione stipulata con quest'ultimo.

Si svolgeranno ulteriori approfondimenti, rilevando fra le altre cose che dal punto di vista tecnico operatività la distinzione di reverse factoring e confirming rispetto al caso tradizionale può risultare sfumata (in particolare nel caso del reverse factoring).

In relazione all'obbligo di nomina di un Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio, come previsto dalle nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli, un Associato chiede un confronto in relazione ai seguenti punti:

- come sono stati individuati all'interno delle Policy antiriciclaggio i requisiti del nuovo Esponente;
- come sono state normate all'interno delle Policy antiriciclaggio le ipotesi di conflitti di interesse riguardanti la nomina del nuovo Esponente;
- se la previsione contenuta nel menzionato Provvedimento di Banca d'Italia circa i criteri con i quali deve essere verificata la disponibilità di tempo necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico è stata considerata applicabile in considerazione dell'esclusione prevista dal Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169. (cfr. art. 2, comma 3: *Agli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli 11 e 12 nonché delle Sezioni V e VI*).

Il tema è ancora oggetto di approfondimento presso diversi Associati e, in alcuni casi, è trattato direttamente dalla funzione antiriciclaggio accentrata in capogruppo.

In alcuni Associati è già stata fatta la nomina, recependo a grandi linee il dettato del Provvedimento della Banca d'Italia in termini di requisiti. Sono inoltre svolte analisi dettagliate sul conflitto di interesse al momento della nomina. Sul time commitment viene svolta una analisi coerente con quella fatta per altri amministratori tenendo conto del fatto che, in questo caso, si tratta di una nomina esecutiva.

La Commissione Controlli Interni ha approvato il documento sui presidi per cessioni di credito derivanti da bonus fiscali e progetti PNRR. È stato inoltre evidenziato il caso specifico di un Associato che svolge una attività di mediazione fra il venditore e il compratore di crediti fiscali (di varia natura). La Commissione ha rinviato al Gdl Antiriciclaggio la valutazione sull'opportunità di un'integrazione nel documento in questione. Il Gdl ritiene utile circolarizzare la nota agli Associati nella sua forma attuale e già approvata dalla Commissione, in attesa di ulteriori approfondimenti sul caso specifico che saranno svolti nelle prossime riunioni e in presenza dell'Associato in questione, il cui esito potrà formare oggetto di un ulteriore documento integrativo.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.15

Follow up

- Predisporre questionario KYC e piattaforma digitale > Staff Assifact
- Approfondimenti su applicabilità art. 5 novodecies, par. 2 Reg. UE 833/2014 al factoring > Gdl

- Finalizzare Circolare tecnica su presidi per cessioni di credito derivanti da bonus fiscali e progetti PNRR
> Membri GdL

Materiali

I materiali allegati al verbale, incluso il foglio presenze, sono disponibili nell'Area Riservata del sito associativo nella pagina della riunione e accessibili, previa autenticazione, anche cliccando sui seguenti link:

- [Convocazione](#)